

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 febbraio 2007.

Procedura per il risanamento dei siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di espansione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 90 della legge regionale n. 6/2001, con il quale è stata istituita in Sicilia l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in sigla A.R.P.A. ente strumentale della Regione;

Visto, in particolare, il comma 3 del precitato art. 90 laddove si prevede che "la Regione e gli enti pubblici sia singoli che consociati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale";

Visto il decreto n. 165/Gab dell'1 giugno 2005, con il quale è stato approvato il regolamento sull'assetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, nel prosieguo indicata come ARPA;

Visti, in particolare, gli artt. 1 e 33 del regolamento di cui sopra;

Vista la legge n. 36/2001 "Legge quadro protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

Visto il decreto ministeriale n. 381 del 10 settembre 1998, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

Vista la circolare prot. n. 2818 del 17 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 12 maggio 2000, denominata "Linee applicative del regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" di cui al decreto del Ministero dell'ambiente n. 381 del 10 settembre 1998;

Visti i DD.PP.CC.MM. dell'8 luglio 2003, che fissano rispettivamente i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz; e quelli dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 103 della legge regionale n. 17/04, con il quale la Regione siciliana ha disposto l'applicazione del decreto legislativo n. 259 sul proprio territorio;

Considerato che la Regione siciliana ancora non è dotata di apposita normativa di settore;

Ritenuto, tuttavia, che nelle more che venga emanata una normativa regionale occorre comunque procedere al monitoraggio sulle fonti di emissioni a tutela della salute e dell'ambiente;

Considerato che il comma 1 dell'art. 33 del regolamento dell'ARPA prevede che "La Regione, per l'esercizio delle funzioni di competenza in campo ambientale si avvale del supporto tecnico dell'ARPA Sicilia individuando le modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie e ambientali.";

Visto l'accordo di programma del 20 giugno 2005, sottoscritto dal presidente della Regione siciliana, dal dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente e dal direttore dell'ARPA Sicilia, approvato con decreto presidenziale del 24 giugno 2005, che tra l'altro abroga i decreti presidenziali nn. 130 e 131 del 23 agosto 2002;

Visto l'accordo di programma, sottoscritto in data 9 agosto 2002 dagli stessi contraenti di cui sopra, approvato con decreto presidenziale il 23 agosto 2002 ed abrogato con il decreto presidenziale del 24 giugno 2005;

Visto l'art. 3 dell'accordo sottoscritto in data 9 agosto 2002, lettera d), che prevede la realizzazione in ambiente urbano di reti per la rilevazione di campi elettromagnetici;

Visto il cronogramma del medesimo art. 3 dell'accordo sopraindicato che prevede, relativamente all'elettromagnetismo, tra l'altro il censimento delle fonti di emissione da realizzarsi entro sei mesi;

Vista la nota prot. n. 2197 del 6 febbraio 2006, con la quale l'ARPA trasmette anche una "proposta di procedure per il risanamento dei siti in cui risultano superati i limiti fissati dalla normativa", successivamente integrata e modificata come allegato 1 del presente provvedimento;

Considerato che con tale documento "L'ARPA Sicilia ha inteso fornire un contributo tecnico che potrebbe consentire secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che segnatamente al comma 1, lettera e), prevede che la Regione debba individuare gli strumenti e le azioni per il

raggiungimento degli obiettivi di qualità, risultati che non possono prescindere da un'efficace azione di risanamento";

Considerato che la proposta è stata elaborata dall'ARPA-Sicilia, "Ente strumentale della Regione siciliana", il cui regolamento al comma 3, dell'art. 1, prevede che l'ARPA assolva all'esercizio di una serie di attività, tra le quali alla lettera a) monitoraggio controllo e tutela ambientale finalizzati alla promozione di comportamenti culturali orientati ad uno sviluppo sostenibile e che quindi l'ARPA medesima è qualificata ad elaborare la proposta concretamente operativa, nel rispetto della normativa vigente, che ha costituito la base per l'elaborazione dell'allegato 1 di cui al presente provvedimento;

Vista la nota dell'ARPA Sicilia del 18 ottobre 2006, prot. n. 19526, con la quale, tra l'altro, la stessa evidenzia le difficoltà di procedere all'individuazione dei titolari delle concessioni;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di volere istituire e regolamentare la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco presso gli enti locali competenti al rilascio delle autorizzazioni per l'ubicazione degli impianti ai titolari delle concessioni di radiofrequenze e telefonia mobile;

Valutata la necessità, nelle more che la Regione si doti di un'apposita norma di settore, di fornire alcune direttive in materia di inquinamento elettromagnetico di cui all'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto che l'allegato 1 del presente provvedimento del quale è parte integrante, nelle more di un'apposita disciplina regionale di settore, possa essere applicato in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

L'allegato 1, facente parte integrante del presente provvedimento, si applica in Sicilia per procedere alla verifica del rispetto dei limiti di cui al DPCM dell'8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".

Art. 3

I comuni, che hanno rilasciato o rilasciano autorizzazioni ai titolari di concessioni di radiofrequenza e telefonia mobile per l'installazione dei relativi impianti sul proprio territorio, devono adeguarsi a quanto previsto dall'allegato 1 in ordine alla tenuta degli elenchi di concessionari di radiofrequenze e telefonia mobile, obbligando quest'ultimi a procedere agli adeguamenti previsti dal presente provvedimento.

Art. 4

L'ARPA-Sicilia si impegna al rispetto di quanto previsto dall'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 21 febbraio 2007.

INTERLANDI

Allegato 1

PROCEDURA PER IL RISANAMENTO DEI SITI NEI QUALI VIENE RISCONTRATO IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE E DEI VALORI DI ATTENZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI A FREQUENZE COMPRESSE TRA 100 KHZ E 300 GHZ

(sostituito da successivo decreto assessoriale)